55

# SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

# PII

*DIVINA PROVIDENTIA*

# PAPÆ SEXTI

# ALLOCUTIO

*HABITA*

IN CONSISTORIO SECRETO

*Die 12. Maii MDCCLXXVII.*

Qua Emis & Rmis DD. Cardinalibus

*DENUNCIAVIT OBITUM*

JOSEPHI I. Portugalliæ,

& Algarbiorum Regis.



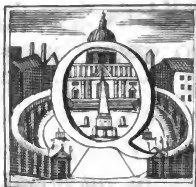
ROMÆ MDCCLXXVII.



Ex Typographia Rev. Cameræ Apostolicæ.



# VENERABILES FRATRES



UONIAM de Prævaricatoris ſemine omnes naſcimur, propterea omnes mortis lege conſtringimur; & ſupremus ille Opifex, qui omnes de una terra plaſmavit, novit qualia, & quando conterat Vaſa. Igitur ſummi, ac præpotentis Dei voluntate, & collapſæ naturæ neceſſitate, effectum eſt, ut luctuoſum ſpectaculum Vobis hodie, VENERABILES FRATRES, cogamur objicere. Amiſimus Cariſſimum in Chriſto Filium Noſtrum JOSEPHUM Luſitaniæ Regem Fideliſſimum. Ille moleſta diuturnaque captus ægritudine oculis Fidei mortem reſpexit, cernenſque

nensque proxime jam adfuturum, qui justitias etiam judicabit, inter aliorum lamenta & ploratus Ipse non indoluit, non animo concidit; sed impense se convertit ad ea corrigenda, quæ toto Regni sui tempore censuit fuisse minus recte præsumpta, collatisque cum piissima Conjuge Regina consiliis, voluit, ut e custodia dimitterentur, qui diuturna oblivione inclusi detinebantur: Inter quos egregius ille Hierarcha fuit, quem per vim jampridem constrictum, & tamdiu ab ejus Ecclesia Sponsa desideratum, Rex ab amaro exemit jugo; atque sacro Pastorum Ordini sic aliquo satisfecit honore, ut Bernardus nunc forsan repeteret: (a) *Tristitia Nostra versa est in gaudium: . Sacerdotem Domini, in quem ausi sunt mittere manum, cum honore remittunt.* Alia quoque Rex peregit, per quæ turbatam, convulsamque Ecclesiarum Dignitatem, & in eis Levitarum munera comprehensa, in pristini status decorem restituit; hisque omnibus ostendit, quam recto fuerit Corde, quantave semper religione flagraverit: Nam quidquid a vetere Disciplina corruptum interciderat, non adverso illi

(a) Epist. CXXXVI. Tom. I. Oper. col. 144. Edit. Paris. A. 1690.

illi Regis animo, ſed nimiæ de proprio judicio diffidentiæ debet adſcribi.

Cum vero magis magiſque ſenſus hebeſcere inciperent, accerſiri ad ſe voluit Archiepiſcopum Petrenſem hujus Sanctæ Sedis in Luſitania Nuncium; ab eoque extrema Pontificiæ Benedictionis officia recepit. Quinimmo, ut ab eo noviſſime geſta animo ſuo conſentire percipiamus, aſſerere convenit, tacite reipſa ſignificaſſe (nam vi morbi lingua captus erat) ſibi probatum non fuiſſe quidquid ſeptemdecim abhinc annis in alium Apoſtolicum Nuncium fuerat nefarie commiſſum.

Interea dum Animæ ſuæ proſpiceret, ſe aliorum Orationibus commendaret, veniamque deprecaretur; publicam etiam utilitatem recogitans, principi Filiæ ſuæ ornatiſſimæ, quam Regnorum hæredem agnovit, præclara, & numquam intermoritura præcepta tradidit, quæ Typis jam evulgata, ſplendidiorem Regio nomini Coronam imponunt: Ut ſcilicet Populos regeret in ſpiritu pacis, & lenitatis; temporalem, & æternam eorum felicitatem promoveret; divinarum legum ſervandarum curam gereret; veram religionem tueretur;

ac semper Imperium cum Sacerdotio consociaret.

His editis solidæ Virtutis indubiis argumentis, Rex JOSEPHUS longa infirmitate confectus, ineunte die vigesima quarta elapsi Februarii ab hac sæculi contagione migravit.

Ecquis jam illustrius documentum reliquit omnibus, qui Populis præsunt, ut saperent, & intelligerent, neminem posse se ab Omnipotentis imperio subtrahere, anxiumque dominationis exitum experturos, si Ecclesiæ Christi Sponsæ jura comminuerint?

Ah! si tempus extincto Regi datum fuisset perficiendi, quæ ad Populorum tranquillitatem, & Ecclesiastici Ordinis decorem jam fuit aggressus; profecto Regnum a trepidatione ad jucunditatem revocasset, benevolumque subditorum obsequium sibi comparasset: Sed quod ipse non potuit, a dilectissima Filia perficiendum confidit. Nos item acceptis humanissimis hujus Litteris, quibus obitum Patris, simulque Regni successionem sibi delatam nunciavit, cogitatione Nostra in eam conversa, statuimus a mœstitia temperandum; certo enim

sci-

ſcimus caſtæ , integræque Religionis Fœmiminam in omni poſteritate futuram eſſe veræ Virtutis Exemplar. Jamque ſtudioſe inhærens monitis a Genitore injunctis , alium Antiſtitem in ſuam reſtituit Sedem ; pluresque extrahi juſſit Magnates , ſacros Miniſtros , & cujuſvis ordinis detentos homines, qui ſub ærumnarum acervo a florenti ætate uſque ad ſenectam contabuerant . Hi, ſtatim ut in aliorum conſpectum prodire datum fuit , non ſecus ac Gens nova , & Populus redivivus , omnium oculos pervaſerunt .

Jam converſa , & commutata Luſitanarum Rerum facie , impetuque repreſſo , quanta nunc animorum concordia , quanta Populorum tranquillitas conſequetur ! Quæ erit Imperantis celebritas ! Quæ gloriæ ac felicitatis pro meritis remuneratio ! Caritatis enim , atque Concordiæ cupidos , & retinentes protegit , augetque mitiſſimus Dominus.

Sed amori pietatique obſequuta , haud neglexit Fideliſſima Regni Moderatrix pro ſua propenſa in omnem juſtitiam voluntate animadvertere in aberrantes ac noxios, eoſque in Cuſtodiam duci juſſit ; quos autem

a ſæ-

a ſæculi poteſtate novit exemptos , Archie-
piſcopo Petrenſi conſtringendos reliquit , ac
judicandos . Hujuſce porro juſtitiæ , ac ſa-
crarum Legum cultus ſicut ſine Religionis
firmitate exerceri non poteſt ; ita ex Regia
voluntate a longinquis Luſitaniæ Regioni-
bus aures Noſtras percellit illud Theodoſii
Auguſti , ſuorumque in Imperio Collega-
rum celebratum Edictum ad Populum Ur-
bis Conſtantinopolitanæ , quo ſancitum le-
gimus : *Cunctos Populos , quos Clementiæ
noſtræ regit Imperium , in tali volumus Re-
ligione verſari , quam Divum Petrum Apo-
ſtolum tradidiſſe Romanis , religio uſque ad-
huc ab ipſo inſinuata declarat* [a].

Propterea ex rebus hactenus geſtis con-
ſequuturum non dubitamus, ut ab illarum
ditionum finibus plurimæ ejiciantur execra-
biles lucubrationes , quæ venenatas opinio-
nes inſinuant ; & Dominantium Majeſtati
inſidioſæ , omnium fere animos errorum
fœditate contaminant . Nos certe ad id Piiſ-
ſimam Reginam adhortabimur ; ac omnino
confidimus Noſtris ſuaſionibus animum
adhibituram , prout ab ea cum ipſius indo-
lis præſtantia , Animi robur , & virtutis am-
pli-

(a) Leg.I. Tit.I. Lib.I. Cod. Juſtinian.

plitudo, tum publica Regni, Populorumque ſalus videntur poſtulare. Cuncta Nos invicem, quæ ad illius gloriæ, ac felicitatis incrementa pertinere, atque a Nobis conferri poterunt, ſumma ſemper fide, ſtudio, benevolentiaque præſtabimus.

Enarratis jam his Cariſſimæ in Chriſto Filiæ Noſtræ Mariæ Franciſcæ inclytis Regni exordiis, ſperatiſque progreſſibus, nihil profecto, ex ejus laudibus decerpi arbitramur, ſi eaſdem magna ex parte referamus erepto Regi; qui cum ipſam ad pulcherrima quæque conſectanda educaſſet, poſtremis etiam illis monitis voluit ad ſuſceptum jam virtutis curſum adhuc magis inflammare. Quam ob cauſſam cum dulcis ſit Nobis illius commemoratio, minus graviter ferendum putamus deſiderium de ipſo noſtrum, neque tam dolendum eſſe de eventu omnibus conſtituto, qui ad vitam caducam producimur; quam, collatis una precibus contendendum, ut, quidquid in ipſo vitæ exitu eluendum illi ſuperfuit, & expiationis tempus contrahatur, & pœnarum ardor mitigetur: *Qui adhuc vivit*, ait Leidradus Lugdunenſis, (*a*) *conſideret unde poſ-*

*ſit*

(a) Epiſt 2. ad Soror.

*ſit prodeſſe mortuo*; *quia qui mortuus eſt*, *non eget infructuoſo luctu*, *ſed fructuoſo ſuffragio*. Quapropter & privatim nos ipſi pro defuncti Regis Anima paternæ Caritatis officium, quod nunc unicum illi reddi poteſt, perſolvimus; & die poſt hanc tertia jam indicta, in Pontificio Noſtro Sacello ſolemni ritu Vobiſcum perſolvemus, ut Noſtris, Veſtriſque ſuffragiis Regem mortali exutum corpore, terreniſque compagibus, Miſericors Dominus inter beatiſſimas optimorum hominum Animas, in cæleſtem conventum recipiat.







# MOTO PROPRIO

*Della Santità di Noſtro Signore*

# PAPA PIO SESTO

*P E R*

L'Abolizione di tutti li Pedaggj, e Gabelle di Tranſito nelle cinque Provincie di Romagna, della Marca collo Stato di Urbino, e Fano, dell' Umbria collo Stato di Camerino, del Patrimonio cogli Stati di Caſtro, e Ronciglione, Marittima, e Campagna col Lazio, e Sabina dopo il dì 16. Luglio 1777., e per la proroga del termine ad eſibirne i Titoli Oneroſi.

PUBBLICATO CON EDITTO

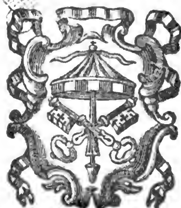
*Dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinale*

## GUGLIELMO PALLOTTA

PRO-TESORIERE GENERALE

In eſecuzione del medeſimo MOTO PROPRIO.









IN ROMA MDCCLXXVII.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apoſtolica.

*GUGLIELMO della Santa Romana Chiesa Prete Cardinal Pallotta, e della Santità di Nostro Signore, e Sua Rev. Camera Apostolica Pro-Tesoriere Generale.*



LA Santità di Nostro Signore, cui non si presentano, se non pensieri di prosperità, e di sollievo per li suoi fedelissimi Sudditi, è poi altrettanto sollecita nel metterli in pratica, quanto è felice nel concepirli. Non soffrì pertanto il Suo Cuor generoso di veder anche tributarie le Strade, i Passi, ed i Ponti per gl'infiniti Pedaggi, e Gabelle di Transito così moleste ai Viandanti, e che frastornano il moto ai Bestiami, Generi, e Merci nelle cinque Provincie della Romagna, della Marca collo Stato di Urbino, e Fano, dell'Umbria collo Stato di Camerino, del Patrimonio cogli Stati di Castro, e Ronciglione, e di Marittima, e Campagna col Lazio, e Sabina, dopo d'averne providamente ideata l'abolizione totale, e dopo averne spiegata la benefica idea colla sua Cedola di Moto proprio *dei 9. Aprile passato*, che fù da Noi pubblicata coll' altro Editto *dei 16. dello stesso Mese*. Affrettando perciò la concepita salvezza dei Popoli, & il diloro più facil Commercio, senza lesione di quel diritto, che puol convenirsi per li titoli preservati nell' accennato Moto proprio alli singoli Proprietarj delle suddette Gabelle, volle, che tutte debbino affatto cessare nel *giorno 16. del corrente Luglio*, di modo chè non ne resti dopo tal giorno neppure la minima.

Avendo poscia all'incontro così provisto alla sicurezza, & al bene universale dei Sudditi, quanto a quei tali Individui particolari, che mai in origine avessero le perniciose esigenze con titolo veramente oneroso, liberalmente prorogò il tempo a dedurlo, e giustificarlo in Congregazione Camerale, citato, e contradicente il Commissario della Camera, al solo effetto di conseguirne il Compenso nel modo, e nei casi considerati nel Moto progrio *dei 9. Aprile*, come apparisce diffusamente dall'altra Cedola sottoscritta dal Santo Padre sotto *il dì 7. del passato Mese di Giugno* esibita negli Atti dell' infrascritto Segretario di Camera così concepita.

PIUS

# PIUS PP. VI.

## *MOTU PROPRIO &c.*

DI quella ſollecitudine, la quale ci occupa per il van-
= taggio de'Noſtri Popoli, con altra Cedola da Noi ſe-
= gnata *il dì 9. del ſcorſo Aprile* manifeſtammo il propoſito
= di liberarli dalla moleſtia, ed aggravio *delli Pedaggi*, e
= *Gabelle di Tranſito*, che troppo turbano la libera circo-
= lazione degli Animali, dei Generi, e Merci nelle Noſtre
= Cinque Provincie della Romagna, della Marca colli Stati
= di Urbino, e Fano, dell'Umbria collo Stato di Cameri-
= no, del Patrimonio cogli Stati di Caſtro, e Ronciglione,
= e di Marittima, e Campagna con Lazio, e Sabina ſenza
= neanche riſerbar quelle cedenti a prò della Camera, che
= liberammo ſoltanto da certe ſpeſe, ed aggravj ad eſſe cor-
= reſpettive; e perche qualche Comunità, ed altri ancora
= pretendono di aver avute fin da principio tali eſigenze
= con titolo veramente oneroſo di pagamento effettivo, o
= di altro rigoroſamente conſiderato di ugual natura, per-
= ciò volemmo, che tutti quelli, che mai aveſſero ſimil ti-
= tolo, ne lo poteſſero giuſtificare ſommariamente preſſo
= la noſtra Congregazione Camerale, citato per altro, e
= contradicente il Commiſſario della noſtra Camera, e ciò
= nel termine di trè Meſi, che cominciarono a decorrere
= dal giorno 16. parimente di Aprile, nel quale, con
= un'Editto di Monſignor Teſoriere Generale, ſi pubblica-
= rono le noſtre benefiche intenzioni, a ſolo fine di otte-
= nere quel compenſo, che creduto ſi foſſe conveniente.
= Noi eravam veramente convinti, che pochi poteſſero pro-
= durre queſti titoli, eſſendoci noto abbaſtanza, che ben
= parecchie delle Gabelle, e Pedaggi derivano più da abu-
= ſo, ſe non ſe anche dalla forza degli Eſigenti; Altri poi
= furono, o ſi pretendon ceduti ad alcune Comunità, acciò
= poteſſero meglio ſupplire ai Peſi loro incombenti; ed al-
= tri molti ripetono liberaliſſime conceſſioni, e la ricom-
= penſa di certi meriti colorati, che non potevano attri-
= buire a quegl'Impetranti un'azione contro la Camera per
= riportare un'adequato compenſo.
= Di fatti nelli due Meſi già ſcorſi niuno produſſe alcun titolo
= propriamente oneroſo, ma chi affacciò meramente le Con-
= ceſſioni da Noi previſte: Chi ſenza darſi altra cura cercò
di

= di andar profittando della tolleranza, in seguela di cui nei
= ridetti tre Mesi si continuavano alcune delle moleste esi-
= genze, e questi poi si vanno ancor lusingando, che alla
= passata condiscendenza debba succederne altra in ap-
= presso.

= Affine adunque di estinguere sì vane lusinghe, e acciò non
= s'abbino più lungamente da frastornare le providenze da
= Noi concepite a vantaggio de' Nostri Popoli, con l'altra
= presente Cedola di Moto proprio adesivamente alla prima
= *dei* 9. *Aprile*, ordiniamo, che allo scadere dell'accennato,
= ora corrente, Trimestre, incominciato sotto il dì 16.
= Aprile restino tutti aboliti, e rimossi li mentovati Pedag-
= gi, e Gabelle di Transito, comunque fossero, o se non
= altro, si pretendessero derivanti da qualche titolo one-
= roso, ed anche spettassero alla nostra Camera, di modo
= che non rimanga di esse neppur la minima dentro i Con-
= fini dell'enunciante cinque Provincie oltre il dì 16. del
= prossimo Luglio, e continuandosi più oltre si procederà
= alle pene, che verranno imposte ai Contraventori nell'
= Editto da pubblicarsi da Monsignor Tesoriere con questa
= Cedola di Moto proprio.

= Si preservan bensì a chiunque dei Possessori delle cessate Ga-
= belle, e Pedaggi le loro ragioni, acciò possino giustifica-
= re, nella prescritta maniera, se mai l'avessero, il titolo
= originario della loro esigenza veramente oneroso, e ciò
= non tanto per tutto il Trimestre durevole fino al *dì* 16.
= *Luglio* suddetto, ma anche per tutto il prossimo Mese di
= Dicembre del corrente Anno, al quale, ed a questo fine
= soltanto Noi proroghiamo quel termine, ferme restando
= nel rimanente le cose tutte disposte, e prescritte nel Mo-
= to proprio dei 9. Aprile, non ostanti tutte le cose, alle
= quali ivi derogammo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico
= Vaticano li 7. Giugno 1777.

## PIUS PP. VI.

Ognuno adunque, che pretendesse d'avere con qualunque titolo anche oneroso tali esigenze, dovrà astenersi da esse in coerenza della Sovrana disposizione, poichè contro i Proprietarj, loro Ministri, Affittuarj, ed altri, che dopo il dì 16. del corrente Luglio ardissero mai di riscuotere, o veramente dassero ajuto alla riscossione di qualunque somma, quantunque piccola, dai Passaggieri, loro Generi, Merci, e Bestiami, si procederà onninamente anche per in-

inquisizióne, ed in ogni modo più utile al Fisco, alle pene comminate dal Gius Comune, e dai *Bandi* contro gli Esattori di Gabelle, e Pedaggi indebiti, e che pur vegliano contro i Rapinatori, e Perturbatori della sicurezza, e libertà delle Strade pubbliche, e ad altre pene maggiori ad arbitrio Nostro, secondo le circostanze de'casi.

Avvertino parimente coloro, che hanno, o presumon d'avere le menzionate esigenze per titoli veramente onerosi, di produrli, e giustificarli a debito tempo, e nella maniera prescritta, poichè quei titoli, che non saranno stati ammessi dalla lodata Congregazione Camerale entro il termine liberalmente prorogato da Sua Santità a tutto il prossimo Mese di Dicembre, non saran più deducibili posteriormente, ma verran tutti riguardati come insussistenti, nulli, ed irriti, e come se fossero stati espressamente rigettati, anche all'effetto di chiederne il ridetto compenso; E il presente Editto affisso, e pubblicato quì in Roma, e nei Luoghi soliti dello Stato, avrà l'istesso vigore, come se si fosse ad ognuno personalmente intimato. Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì primo Luglio 1777.

*G. Card. Pallotta Pro-Tesoriere Generale.*

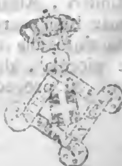


G. Giovanardi Bufferli Commissario Generale della R. C. A.

Serafino Chiarelli Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

*Die Mense, & Anno quibus supra supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetuis Urbis per me Josephum Pelliccia Apost. Curs.*

Petrus de Ligne Mag. Curs.



56

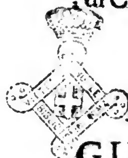
# MOTO PROPRIO

*Della Santità di Nostro Signore*

# PAPA PIO SESTO

*SOPRA*

L'Esibizione de' Titoli per l'Esazione de' Pedaggj, e Gabelle di Transito nelle cinque Provincie di Romagna, della Marca collo Stato di Urbino, e Fano, dell'Umbria collo Stato di Camerino, del Patrimonio cogli Stati di Castro, e Ronciglione, Marittima, e Campagna col Lazio, e Sabina



PUBBLICATO CON EDITTO

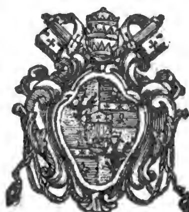
*Di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo*

GUGLIELMO PALLOTTA

TESORIERE GENERALE

In esecuzione del medesimo MOTO PROPRIO.







IN ROMA MDCCLXXVII.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

# MOTO PROPRIO

Della Santità di Nostro Signore

# PAPA PIO SESTO

SOPRA

L'Elezione de' Titoli [illegible]
delle di Tombolo [illegible]
della Marca colle [illegible]
dello Stato di [illegible] del [illegible]
di Castro e [illegible]
col [illegible]

PUBBLICATO CON EDITTO

Di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo

GUGLIELMO PALLOTTA
TESORIERE GENERALE

In esecuzione del medesimo Moto Proprio.

IN ROMA MDCCLXXVII.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

## *GUGLIELMO PALLOTTA Protonotario Apostolico della Santità di Nostro Signore, e sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.*



RA le moltissime cure, le quali tengono continuamente occupato l'Animo benefico della Santità di Nostro Signore felicemente regnante à prò de suoi amatissimi Sudditi, e dello Stato, non è certamente nell'ultimo, ne il meno provido util pensiero di liberarli dalla molestia, che soffrono nel loro interno Comercio degl'infiniti Pedaggj, e Gabelle di Transito, che troppo aggravano qualunque Moto delle Persone, Bestiami, e Generi nei Territorj delle cinque Provincie cioè della Romagna, della Marca collo Stato di Urbino, e Fano, dell'Umbria collo Stato di Camerino, del Patrimonio colli Stati di Castro, e Ronciglione, di Marittima, e Campagna col Lazio, e Sabina.

Altri de Sommi Pontefici ben'divisarono la perniciosa influenza di queste Tasse, ma una fatale combinazione di circostanze restrinse sempre la loro sollecitudine ad uno sterile desiderio di ripararla, finche lo Spirito della Santità Sua ebbe il prudente coraggio di pensare all'abolizione, serbando solo alli Proprietarj di esse il diritto d'addimandare quel tal compenso che non ottennero colla continuazione diurna della fastidiosa esigenza, e che al S. Padre sembrarono di meritare, come apparisce piu ampiamente dalla Cedola di Moto Proprio segnata sotto il dì 9. del corrente Mese, ed esibita negl'atti dell'infrascritto Segretario di Camera del seguente tenore cioè

# PIUS PP. VI.

## *MOTU PROPRIO &c.*

NON v'è cosa, che tanto frastorni il Comercio de Nostri Amatissimi Sudditi, quanto i Pedaggj, Dazj, e
= Gabelle di Transito, che troppo frequenti s'incontrano
= nel Pontificio Dominio. Il Nostro illustre Predecessore
= Benedetto XIV. colla sua provida Costituzione *Gravissi-*

= *marum*, non oscuramente spiegò le sue mire, acciò venissero almeno scemando; E Noi, che avemmo forse maggiori occasioni di rilevarne gl'inconvenienti, e di rintracciarne i principj, nel mentre appunto, che ci applichiamo, in maniera particolare, alla felicità de Nostri Popoli, per alleggerirli, quanto potremo, dall'altre contribuzioni, per maggiormente proporzionarle alle forze d'ogni Territorio, ò se non altro per renderle più tolerabili con la meno incomoda situazione di esse, non trascurammo l'util pensiero di liberare il loro comercio dalla molestia, ed aggravio degli accennati Pedaggj, e Gabelle di Transito con la total remozione delle medesime. E acciò gl'istessi Popoli siano appieno convinti, che queste Nostre providenze contemplano solamente il loro vantaggio, e felicità, Noi vorremo sicuramente, che siano comprese nell'abolizione anche quell' esigenze di simil carattere, ch'in oggi portano pure non piccolo emolumento al Nostro medesimo Erario, ma vorrem' solo, che allo stesso Erario, e alla Camera siano scemati gl'annui Pesi, e pagamenti, che s'assunse, e che soffre in corrispettività delle ridette Gabelle, che rimarranno soppresse, ed abolite.

= Quindi è, che colla presente Cedola di Moto Proprio, avocando à Noi in primo luogo tutte, e singole Cause, e Liti mosse, e pendenti avanti qualunque Giudice, e Tribunale circa i pretesi diritti di esiggere li mentovati Pedaggj, e Gabelle di Transito, loro Tasse, Tariffe, e Capitoli, e rimettendole, intieramente, nello Stato, e termini, nei quali si trovano, con ogni loro incidente, alla Nostra Congregazione Camerale, vogliamo, e ordiniamo, che ogni Comunità delle Città, Terre, e Luoghi con tutte, e singole Persone delle Nostre cinque Provincie cioè Romagna, Marca collo Stato di Urbino, e Fano, Umbria collo Stato di Camerino, Patrimonio cogli Stati di Castro, e Ronciglione, Maritima, e Campagna col Lazio, e Sabina, di qualunque grado, stato, e condizione si siano così Ecclesiastiche, che Laiche, Regolari, Luoghi Pii, Capitoli, Dignità, Catedrali, ò Collegiate, Abbazie, Monasteri, Conventi dell' uno, e dell' altro Sesso, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi eziandio assistenti alla nostra Cappella, Baroni, Università, Collegi, XI. Congregazioni, e ogn'altra, ò altro, di cui occorresse fare speciale, & individua menzione, e tutti quelli, niuno eccettuato, li quali presumono d'aver dirit-

= to di esiggere, oppur di fatti riscuotono qualunque Pe-
= dagio, Dazio, ò Gabella, ò altra qualunque imposizione:
= per causa, & in occasione del Transito delle Persone,
= Bestiami, Merci, & altri Generi in qualunque Territo-
= rio, Città, Castelli, Strade, Ponti, e generalmente in
= qualunque sito delle prefate Provincie, debbino nel ter-
= mine di tre Mesi (da computarsi dal giorno, in cui ver-
= rà pubblicato da Monsignor Tesoriere Generale l'Editto
= per l'esecuzione di questa Cedola di Nostro Moto Pro-
= prio) esibire, e verificare avanti la detta Congregazio-
= ne Camerale, citato, e contradicente il Commissario Ge-
= nerale della Nostra Camera, i Titoli della pretesa loro
= esigenza, commettendo per tale effetto alla stessa Con-
= gregazione ogni necessaria, ed opportuna facoltà di rico-
= noscerli sommariameute, senza strepito, e figura di giudi-
= zio, rimossa qualunque appellazione, e ricorso in so-
= spensivo, e di dichiarare validi, e giusti (per l'effetto pe-
= rò di conseguirne il compenso da dirsi in appresso, e
= non mai di continuare nell'esigenza) quei Privileggi, e
= concessioni soltanto, le quali provengono da titolo ve-
= ramente oneroso, come a dire di effettivo Pagamento,
= ò di altro rigorosamente considerato di ugual natura,
= esclusi, e rigettati altri Titoli in ragione di Meriti, ò in
= riflesso à servigi prestati alla S. Sede, niuno de quali dovrà
= ammettersi, per ottenerne compenso, ancorche fossero
= stati piu volte approvati, e supposti come legitimi in qua-
= lunque Istromento colla nostra Camera, e con qualsivo-
= glia Sentenza, e Regiudicata emanata, contradicente la
= stessa Camera, ò derivasse da qualunque Statuto Locale.
= Prima però di accordare il compenso à quelli, che per i
= sunnominati titoli rigorosamente onerosi avranno ottenu-
= to la concessione degli stessi Pedagi, ò i loro Cessionarj,
= dovrà la sudetta Congregazione Camerale esaminare, se
= l'Introito annualmente fatto da principio fino al presen-
= te abbia nel lungo giro dell'esigenza non solo corrisposto
= all'importo del frutto del Capitale pagato in Camera, ò
= addossatosi per la medesima, ò coequato la valutazione,
= che con ragionevol arbitrio potrà darsi ad altri simili Ti-
= toli, ma abbia di più ecceduto lo stesso frutto, ò valuta-
= zione; e in questo caso di annuo eccesso dovrà à propor-
= zione minorarsi, ò in tutto negarsi il compenso per aver-
= lo i Possessori già conseguito, e ciò quantunque i Pri-
= vileggj fossero muniti di Clausole efficacissime, ed inso-
= lite, e colla deroga ancora di qualsivoglia futura deroga-

toria,

= toria, appunto come se non si fossero mai conceduti, e
= sebbene anche quell'esigenza si difendesse coerentemente,
= ò diversamente dal titolo, concessione, e privilegio, con
= qualsivoglia possesso benchè centenario, ed immemorabi-
= le, ò con l'accennate Sentenze, e Regiudicate.
= Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola
= di Moto proprio, benche non esibita, ne registrata in
= Camera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi, ne op-
= porsi di surrezione, orrezione, ne di alcun' altro Vi-
= zio, ò difetto della nostra volontà, ed intenzione, ne
= che mai sotto tali, ò altri pretesti, quantunque validi,
= validissimi, e giuridichi anche di jus quesito, e pre-
= giudizio del terzo, possa essere impugnata, moderata,
= e rivocata, ridotta *ad viam juris*, o concedersi, con-
= tro di essa, l'aperizione *Oris*, ò altro qualunque rime-
= dio, e che così, e non altrimenti debba sempre, & in
= perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qual-
= sivoglia Giudice, e Tribunale benche Collegiale, Con-
= gregazioni anche de Rm̃i Cardinali, Legati à latere,
= Vice-Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Ro-
= ta, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni
= facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in
= contrario. Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamen-
= te nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno
= di essi con qualsivoglia autorità scientemente, ò igno-
= rantemente fosse in qualunque tempo giudicato, e si
= tentasse di giudicare contro la forma della presente No-
= stra Cedola di Moto Proprio, quale vogliamo, che va-
= glia, e debba avere sempre, ed in perpetuo il suo pie-
= no effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra
= sottoscrizione, benche non vi siano state chiamate, sen-
= tite, ò citate qualsisiano Persone, ancorche privilegia-
= te, e privilegiatissime, che pretendessero avervi inte-
= resse, e che per comprenderle fosse bisogno di special
= menzione: Non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Pre-
= decessore *de Registrandis*, la Regola della Nostra Cancel-
= laria *de jure quæsito non tollendo*, e non ostanti ancora
= tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e
= Costituzioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Predeces-
= sori, Bandi, & Editti in virtù di essi, ed in qualun-
= que altro modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi,
= Statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, e qualun-
= que altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contra-
= rio, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui

= per

= per espresso, e di parola in parola inserto, e regiſtra-
= to, e supplendo colla pienezza della Noſtra Poteſtà Pon-
= tificia ad ogni vizio, e difetto quantunque ſoſtanziale,
= e formale, che vi poteſſe intervenire, per queſta vol-
= ta ſola, e per la piena, e totale eſecuzione di quanto
= ſi contiene nella preſente Noſtra Cedola di Moto pro-
= prio, ampiamente, ed in ogni più valida forma dero-
= ghiamo. Data dal Noſtro Palazzo Apoſtolico Vaticano
= queſto dì 9. Aprile 1777.

*PIUS PP. VI.*

Ma perche potranno godere degli accennati compenſi ſoltanto quei Poſſeſſori de Pedaggj, e Gabelle di Tranſito, che moſtraranno d'averle acquiſtate per ſe medeſimi, ò veramente per mezzo dei loro Autori con qualunque de Titoli contemplati, ed eſpreſſi nella medeſima Cedola, quindi è, che con l'Oracolo, ed ordine eſpreſſo della SANTITA' SUA, e per l'autorità del noſtro Officio di Teſoriere Generale ordiniamo, e comandiamo, che quanto viene diſpoſto, e preſcritto nella ſurriferita Cedola di Moto Proprio con tutte, e ſingole condizioni, dichiarazioni, e riſerve nella medeſima appoſte, ed eſpreſſe rapporto à queſta verificazione dei Titoli degli acquiſti originarj delle prefate Gabelle di Tranſito, e Pedaggj debba eſattamente, e inviolabilmente oſſervarſi, e che chiunque de nominati nella ſteſſa Cedola, quantoſivoglia privilegiato, che preſumeſſe, ò pretenda d'aver goduto, e godere di tali eſigenze in qualſivoglia Luogo delle ſudette cinque Provincie, per qualche titolo eccettuato dal SANTO PADRE, lo debba aver eſibito, e verificato avanti la Congregazione Camerale, citato, e contradicente Monſignor Commiſſario della Camera, entro il termine di tre Meſi, che cominciaranno à decorrere dal giorno d'oggi, altrimenti paſſati queſti tre Meſi, tutte quante le Conceſſioni delle Gabelle di Tranſito, che non ſaranno ſtate eſibite, e verificate, indi approvate dalla prefata Congregazione Camerale ne termini, e modi preſcritti, non ſolamente s'intenderanno abolite colle loro eſigenze, ma ſarà tolto alli Proprietarj, che in qualunque modo l'ottennero, anche il diritto d'addimandare qualunque di quei compenſi, che in certi caſi, come ſopra, preſervati, ſi ſono accordati dalla clemenza del SANTO PADRE.

Avverta pertanto ogn'uno di prontamente obbedire, poiche
il

il presente Editto affisso, e pubblicato ne Luoghi soliti, e consueti, si avrà come se fosse già stato ad ogn'uno personalmente intimato. Dato dalla nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 16. Aprile 1777.

*G. Pallotta Tesoriere Generale.*

G. Giovanardi Bufferli Commissario Generale della R.C.A.

Serafino Chiarelli Segretario, e Cancelliere della R.C.A.

*Die, Mense, & Anno, quibus supra supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Antonium Besani Apost. Curs.*

Petrus de Ligne Mag. Curs.